

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 FEBBRAIO 2024, N. 188

Sostituzione di un membro nel Consiglio direttivo dell'ATC FC02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1. di nominare, quale membro effettivo del Consiglio Direttivo dell'ATC FC02, il sig. Pollini Ermanno, nato a Montiano (FC) il 14 agosto 1960, in sostituzione del sig. Pasini Daniele, in rappresentanza delle associazioni venatorie;
2. di dare atto che il nuovo componente del Consiglio direttivo, subentrato in corso di mandato, resterà in carica per il rimanente periodo previsto per la durata in carica dell'Organo direttivo;
3. di trasmettere il presente atto al Presidente dell'ATC FC02 nonché all'interessato;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 FEBBRAIO 2024, N. 196

Piano di controllo della volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ed in particolare l'art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l'altro:
 - al comma 2, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;
 - al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ed in particolare l'art. 16 a norma del quale la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve

naturali nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" che prevedono che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classificano in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la Legge Regionale n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la Legge Regionale n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale n. 22/2015 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- la Legge Regionale n. 4/2021 "Legge Europea per il 2021" che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";
 - n. 893/2012 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
 - n. 1419/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
 - n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018";
 - n. 1174/2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023, fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Richiamata la propria deliberazione n. 1763 del 13 novembre 2017 "Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica";

Richiamato altresì il Piano quinquennale di controllo della volpe per il periodo 2019-2023, approvato con propria deliberazione n. 611 del 15 aprile 2019 con efficacia per il periodo 2019-2023, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che la presenza della volpe impatta su molteplici aspetti riferiti alla convivenza uomo/animale che possono comportare grave pregiudizio per la tutela:

- della pubblica incolumità e della sicurezza stradale e per la tutela del suolo, con riguardo all'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili e di tutte le strutture antropiche;
- della biodiversità, in riferimento alla riproduzione della fauna stanziale negli istituti con specifiche finalità di produzione della fauna;

- delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti avicunicoli;

Preso atto altresì della crescente presenza sul territorio regionale dello sciacallo dorato (*Canis aureus*), specie particolarmente protetta, con correlato rischio di confusione con la volpe per similitudini morfologiche, che richiederà a tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo, la massima attenzione in particolare nel corso degli interventi con tiro da automezzo con fonte luminosa;

Considerato, altresì che risulta necessario provvedere anche al monitoraggio dello stato sanitario delle popolazioni della specie volpe nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" della Regione Emilia-Romagna;

Atteso che gli uffici regionali hanno predisposto un nuovo Piano quinquennale di controllo della volpe per il periodo 2024-2028, trasmesso con relativa richiesta di parere ad ISPRA con nota Prot. n. 1176597 del 24 novembre 2023, al fine di dare continuità all'attività di controllo;

Richiamato integralmente il parere favorevole di ISPRA, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 1243584.E del 15 dicembre 2023, nel quale si evidenzia che stante il vigente quadro normativo e stato ecologico della volpe e visto il perdurare di diverse problematiche ascrivibili alla presenza della specie nonostante le azioni attuate negli anni passati, debba ritenersi, in linea di principio, accettabile prevedere la prosecuzione di azioni volte al contenimento degli impatti, così come prospettate dal piano pluriennale 2024-2028 proposto dalla Regione, secondo i modi e i tempi indicati che riprendono il piano quinquennale precedentemente approvato, pur proponendo alcuni adeguamenti e prescrizioni integralmente recepiti nel Piano stesso;

Preso atto che, con nota Prot. 0053559.U del 19 gennaio 2024, è stata trasmessa ad ISPRA una richiesta di integrazioni al citato parere, aventi ad oggetto elementi di natura tecnica che non erano stati precedentemente presi in considerazione dall'Istituto;

Richiamato integralmente anche l'ulteriore parere favorevole di ISPRA acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. 0082645.E del 29 gennaio 2024;

Atteso pertanto che secondo quanto evidenziato da ISPRA i pareri favorevoli restano comunque subordinati alle seguenti prescrizioni:

- "esclusione dalle aree di Intervento delle zone destinate a colture cerealicole, legumi da granella, girasole e proteo oleaginose, se non collocate all'interno degli istituti di produzione di selvaggina sopra richiamati";
- "realizzazione degli interventi di controllo nelle arginature/terrapieni solo qualora siano stati accertati rischi idraulici direttamente collegabili alla presenza di Volpe e/o altri Mammiferi con abitudini fossorie e solo a seguito di parere favorevole espresso previa produzione di specifica documentazione integrativa, come sopra specificata";
- in relazione alla realizzazione delle azioni di controllo della Volpe con 3 cani da seguita specializzati + 6-10 operatori, aumentabili fino a 15, "esclusivamente per finalità di prevenzione di rischio idraulico (arginature) o smottamenti (terrapieni stradali e/o ferroviari) e quindi per ragioni di sicurezza pubblica con le seguenti limitazioni:
 - solo sulle arginature/terrapieni con densa copertura di vegetazione;
 - distanza massima di 150 metri non derogabile dalla sommità dell'arginatura;
 - utilizzo di munizioni atossiche;
 - periodo consentito: 1° ottobre - 10 febbraio";

Dato atto che con nota prot. n. 1190517 del 29 novembre 2023, è stata inviata al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area biodiversità - la richiesta di "Valutazione di Incidenza" di cui alla L.R. n. 4/2021, art. 26, inoltrata dal suddetto Settore con nota prot. n. 1217303 del 5 dicembre 2023 anche ai diversi enti gestori con richiesta di parere per screening relativo alla proposta di Piano di controllo regionale alla specie Volpe 2024-2028 di loro competenza;

Atteso che il Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area biodiversità, con nota Prot. n. 01.02.2024.0102094.I, ha comunicato l'esito positivo della "Valutazione di Incidenza" del Piano di controllo della volpe, sottoponendo tale esito al rispetto di specifiche condizioni applicative;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del "Piano quinquennale di controllo della volpe in Emilia-Romagna" per il periodo 2024-2028, valido per l'intero territorio regionale, ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali, nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le condizioni previste dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane - Area biodiversità - per l'applicazione del Piano di controllo nei siti Rete Natura 2000 sono state integralmente recepite al capitolo 13 dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare il “Piano quinquennale di controllo della volpe in Emilia-Romagna” per il periodo 2024-2028, valido per l’intero territorio regionale, ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali, nonché le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

PIANO DI CONTROLLO DELLA VOLPE

2024 - 2028

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili alla specie volpe (*Vulpes vulpes*) a livello nazionale è individuato nei commi 2, 3 e 4 della Legge n. 157/1992, così come novellati dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, e di seguito riportati:

2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.*
3. *I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.*
4. *Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie [...].*

La citata Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha inoltre introdotto l'art. 19 ter alla L. n. 157/1992: *Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*; che prevede:

1. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.*
2. *Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.*
3. *Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.*
4. *Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti*

venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

5. *Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.*

In attuazione del citato art. 19 ter, è stato quindi approvato, dal Ministero competente, il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023 recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", che costituisce la cornice di riferimento per la predisposizione del presente Piano.

La specie è considerata cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio secondo quanto previsto dalla L. n. 157/1992.

La volpe è inoltre inserita nelle previsioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione"; con l'art. 1, comma 980, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stati vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di volpi (*Vulpes vulpes*) per la finalità di ricavarne pelliccia.

A livello regionale il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che recita:

1. *La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.*
2. *Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.*
3. *Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.*
4. *abrogato.*
5. *Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.*

La volpe è inoltre inserita nella deliberazione n. 1763 del 13/11/2017 "Approvazione del piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica" essendo specie bersaglio per l'evidenziazione di Trichinella nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in cui sono presenti allevamenti suini. La suddetta deliberazione prevede che tutti i soggetti adulti abbattuti nell'ambito dei piani di controllo saranno conferiti interi o secondo istruzioni concordate con i servizi veterinari, per la ricerca di Trichinella che sarà effettuata su campioni di muscolo (lingua, masseteri, tibiale anteriore,

estensori del metacarpo, pilastri del diaframma) mediante digestione artificiale. I soggetti raccolti dovranno essere conferiti al più presto direttamente alla sezione competente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o al Servizio Veterinario della AUSL che provvederà all'inoltro all'IZS per le analisi. I campioni che non potranno essere immediatamente conferiti dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4°C). Sulle volpi adulte conferite per Trichinella, IZSLER effettuerà anche la ricerca di Leishmania su linfonodo popliteo o milza.

A livello locale, resta ferma in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di Ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 negli articoli 50 e 54:

- art. 50 *Competenze del sindaco e del presidente della provincia*; in particolare il comma 5 che riporta: *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*
- Art. 54 *Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*; con particolare riferimento al comma 4 che recita: *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*

2. OBIETTIVI GESTIONALI

Il presente Piano risponde alle seguenti finalità, in coerenza con quanto previsto dal novellato art. 19 della L. n. 157/1992:

1. *tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale e per la tutela del suolo*: lo scopo è tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili e di tutte le strutture antropiche al fine di garantire l'incolumità pubblica.
2. *tutela della biodiversità*: lo scopo è tutelare la riproduzione della fauna stanziale negli istituti con specifiche finalità di “produzione della fauna”. Ulteriore fine potrà essere consentire l'attuazione di programmi finalizzati alla costituzione di nuclei di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi.
3. *tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la migliore gestione del patrimonio zootecnico*: la finalità è limitare i danni agli allevamenti avicunicoli.
4. *motivi sanitari*: lo scopo è monitorare lo stato sanitario delle popolazioni di volpe nell'ambito del “Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica”.

3. STATUS E DISTRIBUZIONE

La volpe è il carnivoro con la più ampia distribuzione geografica ed è distribuita in tutto l'emisfero settentrionale, mentre altrove risulta introdotta. La volpe è una specie onnivora, adattabile, opportunista e in grado di occupare con successo le aree urbane. In molti habitat, le volpi sembrano essere strettamente associate agli esseri umani, prosperando anche nelle aree agricole intensive.

A livello europeo la volpe è diffusa e abbondante in gran parte dell'areale europeo e la tendenza delle popolazioni è considerato stabile e di categoria LC (least concern) secondo la più recente valutazione IUCN: The IUCN Red List of Threatened Species 2021 (<https://www.iucnredlist.org/species/23062/193903628>).




Figura 1. Distribuzione internazionale della specie volpe (fonte: <https://www.iucnredlist.org/species/23062/193903628>).

A livello nazionale la volpe è sempre considerata LC secondo la più recente valutazione contenuta nella Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022.

A scala regionale la distribuzione della specie interessa pressoché l'intero territorio senza soluzione di continuità dalla pianura al crinale appenninico, seppur con densità diversificate in funzione della disponibilità di risorse. Le poche lacune che si possono osservare nell'areale distributivo devono essere presumibilmente ascritte a carenza di informazioni.

Ulteriori elementi conoscitivi circa la specie in ambito regionale sono riportati al successivo paragrafo 5.2, dai quali emerge chiaramente come le attività in caccia e controllo non vadano a pregiudicare lo stato di conservazione dei nuclei presenti sul territorio regionale e che le densità del canide, laddove rilevate, risultano pienamente in linea con le medie indicate a livello italiano.




Figura 2. Area di presenza della volpe in Emilia-Romagna (Carta delle Vocazioni Faunistiche).

4. GESTIONE PREGRESSA

4.1 PRELIEVO VENATORIO

In Italia la volpe è specie cacciabile, ai sensi della Legge n. 157/1992, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio e le normative regionali possono regolamentare ulteriormente il prelievo, così come avviene all'interno del Calendario venatorio approvato annualmente. In relazione allo status legale di "nocivo" attribuito alla volpe dal T.U. sulla caccia fino al 1977, l'importanza cinegetica della suddetta specie in Italia si può definire modesta, per la mancanza di tradizioni specifiche.

Così come avviene per altre specie di interesse venatorio anche per la volpe non viene in genere effettuata alcuna quantificazione o pianificazione del prelievo. Di seguito si riportano i dati riferiti al prelievo a partire dalla stagione venatoria 2011/2012 e fino al 2021/2022.

Oltre al prelievo in ambito regionale è riportato l'andamento del prelievo riferito a ciascuna provincia.

ACP/SV	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	TOTALE
Bologna	194	220	133	133	106	106	129	77	93	62	205	1.458
Ferrara	27	40	20	36	20	41	26	30	13	26	24	303
Forlì- Cesena	71	128	52	79	72	43	54	141	97	88	157	982
Modena	70	107	70	74	104	112	66	108	135	137	187	1.170
Parma	175	146	45	150	126	118	82	45	73	50	123	1.133
Piacenza	104	97	63	101	55	67	68	45	110	55	61	826
Ravenna	68	113	84	100	50	67	38	34	38	26	149	767
Reggio Emilia	118	96	128	117	111	109	103	100	132	71	122	1.207
Rimini	42	31	38	39	23	31	19	26	21	21	24	315
Extra Regione	6	6	6	14	5	18	5	11	13	6	20	110
TOTALE REGIONE	875	984	639	843	672	712	590	617	725	542	1.072	

Tabella 1. Serie storica dei dati di prelievo venatorio ripartiti a livello provinciale.




Figura 3. Andamento del prelievo totale in Emilia-Romagna dal 2011/12.

Le Province nelle quali il prelievo venatorio risulta più elevato sono quelle emiliane, in particolare Bologna seguita da Reggio-Emilia e Modena. Anche nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena sono stati comunque realizzati nell'ultima annata venatoria di riferimento prelievi importanti.




Figura 4. Percentuale di abbattimento della volpe in ciascuna provincia rispetto al totale regionale (stagioni venatorie dalla 2011-12 alla 2021-22).

A seguire si riporta il grafico che rappresenta il numero di volpi prelevate in attività venatoria rapportato al numero di cacciatori attivi sul prelievo della specie stessa, in modo da rilevare l'effettiva attività venatoria realizzata a carico della specie nelle diverse province.




Figura 5. Numero di prelievi di volpe su base provinciale ogni 100 tesserini (solo tesserini rilasciati dai Comuni dell'Emilia-Romagna).

4.2 CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992

Di seguito vengono riportati i dati relativi all'attività di controllo della volpe in ambito regionale e a livello provinciale, attuata in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di controllo regionale approvato con delibera di Giunta n. 611/2019. I dati antecedenti il citato Piano derivano dall'attuazione dei singoli piani provinciali. Nonostante i dati del 2018 e del 2023 non riguardino l'intera annualità, è evidente dopo il 2017 un forte calo del numero di volpi prelevate in controllo.

	Volpi prelevate in controllo
2007	203
2008	1.246
2009	1.976
2010	2.621
2011	4.218
2012	4.864
2013	3.888
2014	3.564
2015	3.951

	Volpi prelevate in controllo
2016	2.871
2017	3.740
2018	1.717
2019	1.454
2020	1.222
2021	1.594
2022	1.716
2023	244
Totale complessivo	41.089

Tabella 2. Volpi complessivamente prelevate in Emilia-Romagna in attuazione dei piani di controllo (in giallo sono rappresentati i dati parziali).




Figura 6. Volpi prelevate in attuazione dei piani di controllo provinciali e regionale.

Le Province maggiormente attive nel controllo della specie sono, nuovamente, Bologna, Modena e Reggio Emilia.

	Bologna	Ferrara	Forlì-Cesena	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale
2007			203							203
2008	749		228			269				1.246
2009	881	350	123	341		205			76	1.976
2010	349	350	262	608	132	212		628	80	2.621
2011	837	350	239	681	144	320	483	1000	164	4.218

	Bologna	Ferrara	Forlì-Cesena	Modena	Parma	Piacenza	Ravenna	Reggio Emilia	Rimini	Totale
2012	1359	290	183	1036	210	321	430	911	124	4.864
2013	1077	218	157	884	247	12	365	862	66	3.888
2014	1040	127	145	845	173	15	413	688	118	3.564
2015	1793	57	114	960	302	38	388	238	61	3.951
2016	661	17	73	838	129	40	352	668	93	2.871
2017	819	35	100	1097	79	32	357	1167	54	3.740
2018	820			622	30	67	133	nd	45	1.717
2019	402	41	11	97	74	0	306	512	11	1.454
2020	394	44	55	149	0	0	114	452	14	1.222
2021	505	60	70	155	0	0	177	605	22	1.594
2022	419	32	96	360	1	0	198	601	9	1.716
2023	26	6	8	127	0	10	65	nd	2	244
Totale	12.131	1.977	2.067	8.800	1.521	1.541	3.781	8.332	939	

Tabella 3. Volpi prelevate su scala provinciale in attuazione dei relativi piani di controllo (2018 e 2023 sono parziali).




Figura 7. Risultati dell'attività di controllo dal 2007 al 2023 (2018 e 2023 sono parziali).




Tabella 4. Dettaglio per provincia delle volpi prelevate in controllo periodo 2019-2023 (i dati 2023 sono parziali).

Nei grafici successivi sono indicati i diversi metodi di controllo utilizzati. A seconda delle analisi, i risultati vengono esposti considerando tre diversi periodi:

- 2007-2023: tutto l'intervallo di tempo per il quale sono disponibili dati di controllo;
- 2007-2018: il periodo di controllo precedente il Piano regionale (in cui era consentito l'intervento con cane da tana);
- 2019-2023: Piano di controllo regionale (l'intervento con cane da tana è consentito solo per casi urgenti, eccezionali, o con un supplemento di istruttoria).

Tale distinzione è tesa ad analizzare il controllo prima e dopo la possibilità di effettuare gli interventi in tana che, storicamente, erano forme di controllo diffuse in alcune province (Romagna, ma anche Piacenza e Parma).

Percentuale del prelievo per metodo, 2007-2023





Figura 8. Metodi di intervento utilizzati su base regionale, rispetto all'intero periodo di riferimento.



Il confronto fra controllo prima e dopo il 2019 in valori assoluti e percentuali è graficamente rappresentato nelle due figure che seguono.




Figura 9. Confronto tra metodi attuati nei periodi di riferimento (piani di controllo provinciali e piano regionale).




Figura 10. Confronto su base percentuale tra metodi attuati nei periodi di riferimento (piani di controllo provinciali e piano regionale).

Analizzando la distribuzione delle tipologie di controllo applicate prima e dopo il 2019 in ogni territorio provinciale, si può osservare in quali, al netto della forte contrazione nel numero di volpi/anno prelevate, il controllo si sia spostato dal metodo della tana (ove praticato) agli altri consentiti, all'aspetto in maniera maggiormente rilevante.

A seguire si riporta il dettaglio dei metodi usati nelle singole province nel periodo di vigenza del Piano regionale (2019-2023).

	Aspetto	Tana-gruppo	Veicolo	Trappola	Trebbiatura	non specificato
Bologna	99,1%			0,9%		
Ferrara	96,2%			3,8%		
Forlì-Cesena	72,5%			8,8%	18,8%	
Modena	91,6%			8,4%		
Parma	1,3%	57,3%				41,3%
Piacenza						100,0%
Ravenna	34,2%	13,7%	1,7%	31,9%	18,5%	
Reggio Emilia	57,7%	5,3%	0,2%	8,0%	28,8%	
Rimini	56,9%			43,1%		
Totale	71,8%	4,4%	0,3%	9,5%	13,3%	0,7%

Tabella 5. Dettaglio dei metodi usati nelle diverse province (2019-2023).

5. RISCHI E IMPATTI

5.1 ATTIVITÀ ANTROPICHE

La volpe può provocare danni anche rilevanti alle arginature di diverso ordine e alle infrastrutture viarie e ferroviarie, principalmente in relazione alle abitudini riproduttive ed etologiche della specie. La volpe, infatti, scava attivamente tane nel terreno o utilizza tane abbandonate da altre specie (con le quali può anche convivere); ogni volpe o coppia inoltre può possedere più tane da usare in maniera alternativa in funzione delle risorse necessarie alla cura della prole e, non da ultimo, del disturbo antropico. Inoltre, le tane sono tra loro collegate mediante gallerie ipogee, anche molto articolate, e per questo sono anche definite "sistemi di tana"; tali sistemi possono essere riutilizzati negli anni. Va inoltre considerata la capacità di ricolonizzazione a seguito di un fenomeno perturbativo artificiale, come il controllo numerico della specie, che consente la rioccupazione da parte di conspecifici delle tane rese nuovamente disponibili; questo fenomeno può presentare tempistiche di recupero anche rapide e caratterizza in particolare gli areali ecologicamente contraddistinti da estesa continuità distributiva ed ampia densità di popolazione. La presenza di un sistema di tane, attive o relitte, può rappresentare un elemento di fragilità di una infrastruttura (arginale, viaria o ferroviaria) e concausa di cedimenti di varia natura e gravità; questa tipologia di criticità rappresenta sicuramente quindi un elemento di fondamentale rilevanza nella pianificazione degli interventi in controllo alla specie.

In Emilia-Romagna, inoltre, i danni da specie cacciabili, quale la volpe, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 8/1994, sono a carico della Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio, mentre nei territori ricadenti negli ATC o nelle Aziende faunistico-venatorie provvedono direttamente i soggetti gestori. Di seguito viene riportato un grafico riferito al periodo 2008-2018 relativo all'importo dei danni da volpe risarciti dalla Regione e dagli ATC, il dettaglio provinciale e la rappresentazione cartografica.




Figura 11. Danni accertati (euro) ad animali da bassa corte a livello regionale.




Figura 12. Rappresentazione cartografica dei danni da volpe agli allevamenti di bassa corte in Emilia-Romagna su base provinciale.

5.2 AMBIENTE E BIODIVERSITÀ

La volpe è un canide in grado di adattarsi alle più diverse condizioni ambientali, anche agli ambienti maggiormente antropizzati. La sua dieta infatti è estremamente variabile e risulta diversificata in base alle disponibilità di risorse locali nonché stagionali; essa include comunque arvicole, lagomorfi, galliformi, piccoli di capriolo e animali domestici fino alle dimensioni di un agnello (oltre a vegetali, carogne, rettili, anfibi, pesci e invertebrati), nonché ogni tipologia di rifiuto di origine umana. Proprio in funzione della sua efficacia predatoria, la volpe è una specie potenzialmente impattante sulla piccola fauna di interesse conservazionistico e gestionale come starna, pernice rossa nonché lepore e fagiano.

A riguardo si riportano i dati raccolti durante la validità del precedente Piano di controllo regionale; i dati sono stati acquisiti con modalità diversificate a seconda delle Province interessate dall'attività.

A **Bologna** è stato svolto un monitoraggio della presenza della volpe negli Istituti di protezione, Ordinanze Comunali, Aree di Rispetto (art. 22bis della L.R. n. 8/94) presenti nei tre ATC della provincia, mediante conteggio notturno con faro ed ottenendo in questo modo un valore di IKA (indice chilometrico di abbondanza, che fornisce il rapporto tra il numero di animali conteggiati e i chilometri percorsi. Come tutti gli indici il suo significato va letto come andamento temporale) ed estrapolando successivamente un valore stimato di densità (andando a rapportare il numero di volpi conteggiate con gli ettari censiti); la serie storica di dati disponibili va dal 2010 al 2022. I risultati sono riportati nel grafico a seguire.




Figura 13. Andamento delle volpi conteggiate nei tre ATC presenti in provincia di Bologna.

Come è possibile apprezzare negli ultimi anni, prendendo come riferimento il valore di IKA, la presenza di volpi nel territorio indagato è rimasta relativamente costante.

In provincia di **Modena** sono stati indagati Istituti di protezione, ZAC e CAC Aree di Rispetto (art. 22bis della L.R. n. 8/94) presenti negli ATC MO1 e MO3 ottenendo, mediante conteggio notturno con faro da automezzo, stime di presenze della volpe come riportate nel grafico a seguire; è possibile notare come l'andamento sia altalenante prendendo in considerazione il dato delle densità stimate ma che si attesta comunque su valori in linea con le densità medie riportate per l'Italia.




Figura 14. Andamento delle volpi conteggiate in due ATC presenti in provincia di Modena.

In provincia di **Reggio-Emilia**, oltre a valutare l'andamento della presenza della volpe mediante IKA, è stato acquisito contestualmente anche l'andamento delle presenze di lepore e fagiano, sempre ricorrendo all'acquisizione dell'IKA nelle medesime aree indagate. I risultati ottenuti sono mostrati nei grafici a seguire.




Figura 15. Andamento delle volpi conteggiate negli ATC presenti in provincia di Reggio-Emilia.




Figura 16. Andamento di lepri, fagiani e volpi negli ATC presenti in provincia di Reggio-Emilia.

Per quel che riguarda la provincia di **Rimini** si riportano i grafici a seguire relativi agli esiti del monitoraggio mediante il ricorso all'indice IKA e al conteggio delle tane attive su scala provinciale. Anche in questo caso emerge come la presenza del canide dal 2019 al 2023 si sia mantenuta su valori in linea con le densità medie riportate per l'Italia.




Figura 17. Andamento delle volpe conteggiate in provincia di Rimini.




Figura 18. Andamento delle tane attive di volpe conteggiate in provincia di Rimini.

6. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Il presente Piano si applica sull'intero territorio regionale nel rispetto di quanto indicato nei paragrafi successivi, con particolare riferimento al Comprensorio 1 così come definito dal Piano Faunistico-Venatorio regionale, ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali che, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna.

6.1 TUTELA DEL SUOLO

Il Piano di controllo può essere attuato nei terrapieni o negli argini pensili laddove gli Enti gestori della rete viaria, ferroviaria o dei corsi d'acqua, i Comuni, la protezione civile o altri soggetti preposti alla sicurezza pubblica rilevino situazioni di criticità documentate, georeferenziate e direttamente collegabili alla presenza di tane di volpe. Successivamente alla rimozione delle volpe dalle tane o

comunque una volta verificata la mancanza di frequentazione da parte di mammiferi fossori, potrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane mediante interrimento o tecniche ritenute adeguate dal soggetto gestore.

Qualora gli interventi non rivestano carattere di urgenza, è necessario un supplemento di istruttoria che la Regione deve produrre ad ISPRA per il previsto parere, che riporti i risultati di un monitoraggio delle arginature e dei terrapieni considerati a rischio, con indicazione della metodologia di rilievo impiegata e con rilevazione e mappatura georeferenziata di ciascuna delle tane a rischio, ivi comprese anche tane attribuibili ad altre specie fossorie. In tale istruttoria andranno definite altresì le aree di intervento, da selezionare tra le zone che presentano maggiore criticità, la metodologia di intervento, le tempistiche d'intervento e il personale coinvolto nelle diverse funzioni e attività, con i relativi ruoli e responsabilità.

Sarà inoltre possibile intervenire, con uno dei metodi e nelle modalità descritti al capitolo 7, in un'area buffer di massimo 250 m, estendibile a 500 m qualora la competente Polizia Provinciale ne rilevi la necessità, dalla sommità del terrapieno o arginatura al fine di limitare l'insediamento o la formazione di nuove tane, con l'eccezione di quanto previsto al paragrafo 7.4 (fino a un massimo di 150 m dalla sommità dell'argine o terrapieno).

6.2 TUTELA DELLA RIPRODUZIONE DELLA FAUNA STANZIALE

Il Piano di controllo può essere attuato nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Rifugio, nei Centri Pubblici e Privati di Produzione di fauna, nelle Aree di rispetto degli ATC e nelle aree istituite ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 8/94 ove non si realizzi alcuna immissione di selvaggina di qualunque origine, durante tutto l'arco dell'anno. Sono fatti salvi specifici Progetti di ripopolamento o reintroduzione di specie selvatiche condivisi dalla Regione o da ISPRA. Qualora la competente Polizia Provinciale ne verifichi l'opportunità (es. presenza di tane attive a breve distanza dai confini degli istituti di cui sopra) e venga accertata l'azione predatoria della Volpe all'interno dell'Istituto interessato mediante una specifica istruttoria tecnica, gli interventi di controllo possono essere estesi anche alla distanza di non più di 500 metri dal confine tabellare dell'ambito protetto.

Negli Istituti ai sensi degli artt. 19, 22 e 51 L.R. n. 8/94 ed eventuali aree a divieto di caccia in forza di specifiche Ordinanze Sindacali in cui si rilevi un considerevole aumento dei danni accertati da parte del Settore Agricoltura Caccia e Pesca territorialmente competente e a fronte di una mancanza di interventi gestionali consentiti, quali le catture, sono vietati interventi di controllo sulla volpe.

Sono vietati interventi di controllo con finalità di tutela della riproduzione della fauna stanziale nelle Oasi di protezione.

Nel restante territorio l'effettuazione del controllo delle volpi con finalità anti-predatorie non risulta compatibile con il simultaneo svolgimento di immissioni faunistiche finalizzate al prelievo venatorio. Gli istituti faunistici che intendono quindi avvalersi del presente piano di controllo devono rinunciare a questa possibilità per tutto il periodo pluriennale di attuazione del piano medesimo. L'eventuale attivazione del piano di controllo viene richiesta nell'ambito dei piani di gestione che gli ATC e le AFV presentano annualmente alla Regione, nei quali dovranno essere descritti gli obiettivi gestionali che si intendono raggiungere su base pluriennale, le modalità di attuazione delle misure a tal fine previste, unitamente all'individuazione e adeguata delimitazione delle aree interessate. Oltre a ciò, è possibile prevedere interventi di controllo della Volpe in aree interessate da immissioni eccezionali di selvaggina (i.e. AFV e aree eventualmente individuate dagli ATC nell'ambito dei rispettivi piani di gestione) purché tali rilasci siano realizzati con animali di cattura nazionale o con soggetti dotati di elevati standard qualitativi (immissione di esemplari giovani previo ambientamento a terra in recinti e liberazione in

periodo estivo), ed esclusivamente al fine del recupero delle popolazioni naturali, nell'ambito di programmi di durata temporale non superiore ai tre anni. Tali programmi dovranno prevedere la riduzione progressiva di immissioni di selvaggina fino alla completa sospensione, per poi realizzare un prelievo sostenibile basato sui risultati dei censimenti e piani di abbattimento annuali. Durante il periodo dei tre anni d'immissione va previsto il divieto di caccia delle specie immesse. La Regione provvederà a darne comunicazione alla Polizia provinciale.

6.3 MITIGAZIONE DELL'IMPATTO SUGLI ALLEVAMENTI AVICUNICOLI

Gli agricoltori muniti di partita IVA attiva e iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003, potranno richiedere alla Polizia Provinciale territorialmente competente l'autorizzazione per interventi di controllo a seguito di predazioni da volpe su animali di bassa corte esclusivamente laddove sia stata effettuata la preventiva messa in opera dei metodi di protezione incruenti consistenti nella corretta stabulazione degli animali allevati (ricovero notturno degli animali e presenza d'idonea recinzione) e andranno realizzati in modo puntuale esclusivamente nel sito di registrazione del danno. Il metodo preferibile tal fine è la cattura mediante gabbie-trappola.

6.4 MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DELLE POPOLAZIONI DI VOLPE

Nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017, gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano di sorveglianza stesso.

7. STRUMENTI SELETTIVI E INTERVENTI

Fatte salve le specifiche richieste pervenute dai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per territorio, ogni Provincia e la Città Metropolitana di Bologna definisce le modalità di inoltramento delle richieste di attivazione del Piano di controllo da parte dei soggetti interessati (ATC, Istituti privati, agricoltori, Enti gestori delle acque, della rete viaria o ferroviaria), le modalità per la verifica dei requisiti indicati ai precedenti capitoli, nonché le modalità di trasmissione dei risultati del monitoraggio di cui al successivo paragrafo 12. A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna autorizza e coordina l'attività dei coadiutori e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite.

Gli esemplari di volpe abbattuti ai sensi del presente Piano dovranno essere tempestivamente avviati all'Istituto Zooprofilattico, nelle quantità, modi e tempi previsti dal Piano Regionale di Monitoraggio Sanitario. Le carcasse degli esemplari abbattuti sono rese disponibili ad ogni Istituto Scientifico che ne faccia debita richiesta. L'eventuale smaltimento delle carcasse dovrà avvenire mediante incenerimento come rifiuti speciali presso impianti autorizzati, consegna a ditte specializzate nello smaltimento o per inumazione. In quest'ultimo caso l'interramento verrà effettuato per quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

Per quel che riguarda il contingente massimo annuale si fa riferimento ai dati storici di prelievo in controllo nelle province e di questi il valore maggiore arrotondato per difetto, e si ritiene quindi di poter indicare un numero massimo di 4.500 individui (a fronte dei 6.150 previsti nel precedente Piano) da prelevare annualmente in ambito regionale, ripartiti come da tabella a seguire. Qualora necessario sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti, previa comunicazione al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura da parte delle Polizie Provinciali interessate, al fine di evitare superamenti del contingente annuale massimo.

Bologna	Modena	Reggio Emilia	Forlì-Cesena	Ravenna	Ferrara	Parma	Piacenza	Rimini
1200	800	800	400	400	350	200	200	150

Tabella 6. Contingente massimo annuale prelevabile in controllo su base provinciale.

Di seguito, sono riportate inoltre le tecniche d'intervento impiegabili al fine di garantire la selettività degli interventi ed evitare impatti negativi diretti o indiretti sulle altre componenti della biocenosi con particolare riguardo al ciclo biologico delle specie animali presenti e alle caratteristiche degli habitat; per quel che riguarda l'applicabilità ai Siti Natura 2000, si fa rinvio al successivo capitolo 13.

7.1 INTERVENTO INDIVIDUALE CON TECNICA DELL'ASPETTO

Tipologia di intervento considerata prioritaria e fondamentale, con fucile ad anima liscia o carabine di calibro adeguato alla mole dell'animale. Tale intervento può essere effettuato anche in orario notturno, con l'utilizzo di fonti luminose od ottiche ad intensificazione d'immagine e/o luminosa, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore di suono. L'intervento individuale all'aspetto può essere attuato durante l'intero anno solare, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 31 maggio. In aree pianeggianti gli operatori intervengono in nuclei di almeno due unità, fatta salva diversa indicazione da parte della competente Polizia Provinciale che consenta l'intervento individuale, da posizione elevata rispetto al piano di campagna o da postazioni tipo altana. In ogni caso il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi.

7.2 TIRO CON AUSILIO DI FONTE LUMINOSA DA AUTOMEZZO

Qualora le Polizie provinciali lo autorizzino, è consentito anche il tiro con ausilio di fonte luminosa da automezzo. Il tiro deve avere un'angolazione tale da permettere allo stesso di essere ficcante al suolo al fine di garantire l'impossibilità di eventuali rimbalzi. L'arma dovrà essere trasportata in custodia e scarica fino a raggiungere le strade interpoderali e/o vicinali di cui all'art. 3, comma 1, punto 52) del D.lgs n. 285/1992 "Codice della strada", nelle quali si potrà attuare questo tipo di intervento. Gli equipaggi devono essere formati da un massimo di tre persone per autoveicolo con la possibilità di utilizzo di una sola arma; non è consentito uscire singolarmente. Tale metodo può essere utilizzato durante l'intero anno solare da un'ora dopo il tramonto fino alla mezzanotte. Le Polizie provinciali possono prevedere ulteriori modalità prescrittive.

7.3 GABBIE-TRAPPOLA SELETTIVE

Sono strumenti che rispondono a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione e arrecano nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna non bersaglio. Le trappole dovranno essere controllate quotidianamente e anche più volte al giorno nel periodo estivo quando le temperature sono più elevate. In caso di cattura di specie diverse dalla volpe, gli animali catturati dovranno essere immediatamente liberati nel luogo stesso, salvo che non siano essi stessi oggetto di controllo faunistico (in tal caso si dovranno seguire le regole dello specifico Piano di controllo).

L'uso della trappola dovrà essere privilegiato all'interno degli ambiti protetti e nelle Aziende faunistico-venatorie. Le trappole dovranno essere posizionate in modo che non siano esposte direttamente al sole e in maniera tale che nel corso della giornata ci sia la possibilità per gli animali intrappolati di avere ombra; vanno inoltre mimetizzate con materiale vegetale e il meccanismo di scatto va tarato in maniera tale da evitare la cattura di animali di piccola taglia (scatto solo con peso superiore a tre chilogrammi).

Le dimensioni minime in centimetri delle trappole dovranno essere le seguenti: 40 (larghezza) x 40 (altezza) x 100 (lunghezza). Le volpi catturate dovranno essere abbattute con le armi previste per il presente Piano di controllo.

L'intervento con uso di gabbie-trappola può essere attuato durante l'intero anno solare senza limitazioni di orario, con esclusione del periodo in cui la volpe si occupa delle cure parentali in tana dal 15 febbraio al 31 maggio.

Le gabbie-trappola che vengono impiegate nell'attività di controllo devono essere identificate, dalla Provincia, tramite targhette di riconoscimento o altra forma di punzonatura, al fine di poterle ricondurre alla specifica funzione.

7.4 INTERVENTO CON CANI DA SEGUITA SPECIALIZZATI

Sono consentite azioni di controllo della Volpe con l'ausilio di cani da seguita con 3 cani da seguita specializzati e tra 6 e 10 operatori, aumentabili fino a 15 in caso la competente Polizia Provinciale ne ravvisi la necessità, esclusivamente per finalità di prevenzione di rischio idraulico (arginature) o smottamenti (terrapieni stradali e/o ferroviari) e quindi per ragioni di sicurezza pubblica con le seguenti limitazioni:

- solo sulle arginature/terrapieni con densa copertura di vegetazione;
- distanza massima di 150 metri non derogabile dalla sommità dell'arginatura;
- utilizzo di munizioni atossiche;
- periodo consentito: 1° ottobre - 10 febbraio.

Sulle arginature senza copertura vegetale si ritiene comunque più efficiente il tiro notturno con la carabina.

7.5 INTERVENTO IN TANA

In caso di interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni o argini pensili) di cui al precedente punto 6.1 e fatto salvo il prioritario ricorso ad azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti sia adulti che giovani, si potrà operare in relazione alle modalità di intervento di cui ai precedenti paragrafi. In tali contesti ed esclusivamente nel caso in cui i suddetti

metodi non abbiano sortito effetti, potranno eccezionalmente essere attuati interventi in tana direttamente dagli appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale che possono avvalersi degli "Operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica" di cui all'art. 16 della L.R. n. 8/1994. Negli interventi i cani da tana (non più di due esemplari per intervento) dovranno essere adeguatamente addestrati e sottoposti a costante controllo da parte dei conduttori. Tali interventi potranno essere realizzati durante tutto l'arco dell'anno.

7.6 ALTRO

Sono consentiti abbattimenti durante la trebbiatura, su cerealicole, legumi da granella, girasole e proteo oleaginose, da realizzarsi alla cerca o all'aspetto senza l'ausilio di cani, esclusivamente nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rifugio, Centri Pubblici e Privati di Produzione Fauna Selvatica, Aree di Rispetto degli ATC e nelle aree istituite ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 8/94, con esclusione di interventi di controllo nelle oasi di protezione.

È vietato l'uso di bocconi avvelenati, lacci e tagliole o altri metodi che non garantiscano selettività o rispetto del benessere animale.

8. EVENTUALI METODI ALTERNATIVI

La principale misura di contenimento non cruenta della Volpe è rappresentata dall'eliminazione della disponibilità delle fonti trofiche artificiali. Oltre all'auspicabile adeguamento dei contenitori di rifiuti urbani e alla recinzione delle discariche, una fonte trofica artificiale di elevata importanza è costituita dalla disponibilità di animali appartenenti alle specie selvatiche immessi sul territorio a fini venatori, soprattutto galliformi; sono pertanto vietati interventi di immissione/ripopolamento in linea con quanto definito nel paragrafo 6.

Nelle aree ad agricoltura intensiva è necessario promuovere l'incremento della disponibilità di siti di rifugio e di nidificazione per la fauna tramite la conservazione/realizzazione di aree incolte, siepi, boschetti. La Regione provvede annualmente all'approvazione di appositi bandi per il finanziamento di tali interventi. Analogamente gli ATC e gli Istituti privati, con particolare riferimento alle Aziende Faunistico-Venatorie, nei territori di competenza e così come previsto dalle normative vigenti, stanziando fondi per interventi ambientali atti ad agevolare la sosta e la riproduzione della fauna selvatica.

Per quel che riguarda gli allevamenti di bassa corte è necessaria la messa in opera di metodi di protezione incruenti consistenti nella corretta gestione degli animali allevati come la presenza di una idonea recinzione che eviti l'ingresso della volpe e il ricovero notturno degli animali.

9. FIGURE COMPETENTI PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E DEGLI INTERVENTI

I prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità e coordinamento delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, le quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna come previsto all'art. 16 della L.R. n. 8/94.

Così come definito dal D.M. 13 giugno 2023 “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna”, in attuazione dell’art. 19 ter della L. n. 157/1992, possono operare, fermo restando la diretta responsabilità dell’attuazione e il coordinamento alle Province e Città Metropolitana di Bologna, anche gli operatori così individuati:

- a) personale d’Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall’ISPRA, muniti di licenza per l’esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- c) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall’ISPRA, muniti di licenza per l’esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- d) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall’ISPRA, muniti di licenza per l’esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

In considerazione della crescente presenza sul territorio regionale della specie sciacallo dorato (*Canis aureus*), specie particolarmente protetta, e del conseguente rischio di confusione tra specie, è necessario che tutti i soggetti prestino particolare attenzione soprattutto in caso di intervento con tiro da automezzo con fonte luminosa; a tal fine la Regione promuove momenti di formazione/sensibilizzazione dei diversi soggetti coinvolti.

10. DURATA E PERIODI DI INTERVENTO

Il presente “Piano”, valido per il quinquennio 2024 – 2028, si applica sull’intero territorio regionale, con particolare riferimento al Comprensorio 1 così come definito dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale; gli interventi attuabili durante l’anno, come riportato al paragrafo 7, sono riassunti a seguire, fatto salvo quanto riportato nel capitolo 13 relativo ai Siti Natura 2000:

- 1° giugno – 14 febbraio: intervento individuale con tecnica dell’aspetto e con le gabbie-trappola.
- 1° ottobre - 10 febbraio: intervento con cani da seguita specializzati.
- Intero anno solare (da un’ora dopo il tramonto alla mezzanotte): tiro con ausilio di fonte luminosa da automezzo, intervento in tana.
- Durante la trebbiatura: alla cerca o all’aspetto senza l’ausilio di cani.

11. ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell’esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all’uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

12. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PIANO – RACCOLTA DATI

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sottoindicati, è attività da considerarsi propedeutica e indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

Quanto all'analisi dell'impatto della volpe sugli allevamenti di bassa corte e sulla messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione farà fede quanto registrato sull'apposito "Sistema regionale di raccolta dei dati dei danni e prevenzione georeferenziati".

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano al Settore Attività Faunistiche, Pesca e acquacoltura **entro il 31 marzo di ogni anno**, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, le tecniche impiegate, il numero dei capi rimossi per ciascuna tecnica, il Comune e l'Istituto faunistico interessato. Dovranno altresì essere trasmessi i dati che evidenzino l'andamento della volpe e delle principali specie preda individuate come indicatori (lepre e fagiano) nelle aree di intervento con finalità di protezione e produzione della fauna realizzati mediante transetti notturni con l'ausilio dei fari, con cadenza annuale e rendicontati per ciascun istituto di gestione interessato, unitamente al rilevamento delle tane attive di volpe. Dovranno essere evidenziate anche le condizioni e i risultati degli eventuali interventi di carattere straordinario attuati. Andrà inoltre riportata la valutazione degli effetti del controllo sulle popolazioni faunistiche di interesse cinegetico presenti nelle aree di intervento, sia in termini di consistenza, sia di successo riproduttivo.

Tutte le rendicontazioni avverranno secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

Annualmente la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto sintetico in forma tabellare (in attesa della definizione da parte di ISPRA di format e contenuti del report annuale come da D.M. 13 giugno 2023) delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna provincia, il numero dei capi di volpe abbattuti suddiviso per ciascun istituto territoriale interessato e per tecniche di prelievo adottate, unitamente ai dati relativi agli andamenti di volpe e specie preda.

13. PRESCRIZIONI PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Si riportano le prescrizioni nelle Aree della Rete Natura 2000:

1. Attuare il piano di controllo della Volpe nei terrapieni e negli argini solo laddove gli Enti gestori della rete ferroviaria, viaria e dei corsi d'acqua, nonché i Comuni, la Protezione Civile e gli altri soggetti preposti alla tutela della sicurezza pubblica abbiano rilevato situazioni di criticità direttamente collegabili all'attività di scavo della Volpe. In relazione alle tecniche e ai periodi di intervento, si ritengono possibili gli interventi sulle tane con l'ausilio di cani da tana (non più di 2 esemplari per intervento), che dovranno essere adeguatamente addestrati e sottoposti a costante controllo da parte dei conduttori. L'utilizzo di tale tecnica sarà limitato esclusivamente a interventi giustificati da motivi di sicurezza del suolo (terrapieni e argini pensili), solo dopo che le prioritarie azioni di dissuasione, cattura e/o allontanamento dei soggetti, sia adulti che giovani, non abbiano sortito effetti. Tali interventi potranno essere realizzati durante tutto l'arco dell'anno. Successivamente alla rimozione delle volpi dalle tane o, comunque, una volta verificata la mancata frequentazione da parte di Mammiferi, dovrà seguire l'immediata e completa chiusura delle tane

mediante interrimento. Tali interventi saranno attuati dagli appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale, che possono avvalersi di operatori all'uopo autorizzati e addestrati attraverso appositi corsi di formazione regionali. È possibile realizzare azioni di controllo della Volpe con l'ausilio di cani da seguita (3 cani da seguita specializzati + 6-10 operatori, aumentabili fino a 15) esclusivamente per finalità di prevenzione di rischio idraulico (arginature) o smottamenti (terrapieni stradali e/o ferroviari) e, quindi, per ragioni di sicurezza pubblica con le seguenti limitazioni:

- solo sulle arginature/terrapieni con densa copertura di vegetazione;
- distanza massima di 150 m non derogabile dalla sommità dell'arginatura;
- utilizzo di munizioni atossiche;
- periodo consentito: 1° ottobre - 10 febbraio.

Inoltre, sulle arginature senza copertura vegetale si ritiene che sia più efficiente il tiro notturno con la carabina.

2. Realizzare gli interventi di controllo della Volpe esclusivamente nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Rifugio, nei Centri Pubblici e Privati di Produzione Fauna Selvatica, nelle Aree di Rispetto degli ATC e nelle aree istituite ai sensi dell'art. 51 della L.R. 8/94. In tali ambiti si esclude qualsiasi immissione di selvaggina, di qualunque origine e durante l'intero arco dell'anno. In merito alla possibile estensione degli interventi di controllo in una fascia massima di 500 m dai confini tabellari degli istituti sopra citati, si ritiene accettabile la previsione di realizzare interventi sulle tane in tali ambiti solo qualora venga accertata l'azione predatoria della Volpe all'interno dell'Istituto di produzione interessato mediante una specifica istruttoria tecnica. In riferimento alle Oasi di protezione, si ritiene corretta la prevista esclusione di tali ambiti dagli interventi di controllo. In relazione alla possibilità di attivazione di piani di controllo della Volpe nelle AFV e nelle aree eventualmente individuate dagli ATC nell'ambito dei rispettivi piani di gestione, si ritiene accettabile prevedere la realizzazione di interventi di controllo della Volpe solo negli ambiti nei quali si preveda l'esclusione di qualsiasi immissione di selvaggina per tutto il periodo di attuazione del Piano in esame. Oltre a ciò, può risultare accettabile prevedere interventi di controllo della Volpe in aree interessate da immissioni eccezionali di selvaggina (i.e. AFV e aree eventualmente individuate dagli ATC nell'ambito dei rispettivi piani di gestione) purché tali rilasci siano realizzati con animali di cattura nazionale o con soggetti dotati di elevati standard qualitativi (immissione di esemplari giovani previa ambientamento a terra in recinti e liberazione in periodo estivo), ed esclusivamente al fine del recupero delle popolazioni naturali, nell'ambito di programmi di durata temporale non superiore ai tre anni. Tali programmi dovranno prevedere la riduzione progressiva di immissioni di selvaggina fino alla completa sospensione, per poi realizzare un prelievo sostenibile basato sui risultati dei censimenti e piani di abbattimento annuali. Durante il periodo dei tre anni d'immissione va previsto il divieto di caccia delle specie immesse. Si ritengono corretti e condivisibili gli ulteriori metodi alternativi previsti, che consistono nell'eliminazione della disponibilità di fonti trofiche artificiali (es. adeguamento dei contenitori di rifiuti urbani, recinzione delle discariche, controllo della corretta stabulazione degli animali di bassa corte, ecc.) e in interventi di miglioramento ambientale attuati mediante la conservazione/realizzazione di aree incolte, siepi e boschetti nelle aree ad agricoltura intensiva, volti ad aumentare la disponibilità di siti di rifugio e di nidificazione per la fauna selvatica. Non si ritengono giustificati eventuali interventi da eseguire durante le operazioni di trebbiatura, su colture cerealicole, legumi da granella, girasole e proteo oleaginose, da realizzarsi alla cerca o all'aspetto senza l'ausilio di cani, a meno che non vengano realizzati esclusivamente all'interno

degli istituti di produzione della selvaggina sopra richiamati. Oltre a ciò, può risultare accettabile prevedere interventi di controllo della Volpe in aree interessate da immissioni eccezionali di selvaggina (es. AFV e aree eventualmente individuate dagli ATC nell'ambito dei rispettivi piani di gestione) purché tali rilasci siano realizzati con animali di cattura nazionale o con soggetti dotati di elevati standard qualitativi (immissione di esemplari giovani previa ambientamento a terra in recinti e liberazione in periodo estivo) ed esclusivamente al fine del recupero delle popolazioni naturali, nell'ambito di programmi di durata temporale non superiore ai 3 anni. Tali programmi dovranno prevedere la riduzione progressiva di immissioni di selvaggina fino alla completa sospensione, per poi realizzare un prelievo sostenibile basato sui risultati dei censimenti e piani di abbattimento annuali. Durante il periodo dei 3 anni di immissione va previsto il divieto di caccia delle specie immesse.

Si ritiene accettabile l'attuazione degli interventi secondo quanto prospettato nel piano:

- abbattimento all'aspetto, effettuato anche in orario notturno con utilizzo di fonti luminose o ottiche a intensificazione di immagine e/o luminosa, durante l'intero anno solare con l'esclusione del periodo 15 febbraio - 31 maggio;
 - sparo alla cerca con ausilio di fonte luminosa da automezzo, durante l'intero anno solare;
 - cattura mediante gabbie trappole, durante l'intero anno solare ad esclusione del periodo 15 febbraio - 31 maggio, per le quali viene assicurato il controllo quotidiano, anche più volte al giorno nel periodo estivo, e l'immediato rilascio delle specie non target.
3. Per quanto concerne la limitazione dell'impatto predatorio della Volpe sugli allevamenti avicunicoli è possibile attuare interventi di controllo a seguito di predazioni da Volpe in quanto viene assicurata la preventiva verifica della messa in opera dei metodi di prevenzione incruenti, che consistono nella corretta stabulazione degli animali allevati (es. ricovero notturno degli animali dentro strutture chiuse e presenza di idonea recinzione con parte apicale aggettante verso l'esterno). Tali interventi andranno realizzati in modo puntuale esclusivamente nel sito di registrazione del danno. Si ritiene accettabile la tecnica indicata come preferibile, ossia la cattura mediante gabbia-trappola, che verranno controllate quotidianamente, anche più volte al giorno nel periodo estivo. In caso di cattura di specie non target, ne verrà assicurato il rilascio immediato. Il piano prevede l'applicazione di tale tecnica durante tutto l'anno ad esclusione del periodo 15 febbraio - 31 maggio.
4. Considerato che tutto il territorio regionale è stato oggetto di recente colonizzazione spontanea da parte di sciacallo dorato (*Canis aureus*), con acclarata e stabile presenza di nuclei riproduttivi censiti sia all'interno che all'esterno dei Siti della Rete Natura 2000 e che tale specie, di interesse comunitario (Dir. 92/43/CEE - all. V) e particolarmente protetta ai sensi della L.157/1992, presenta caratteristiche fenotipiche, morfologiche ed ecologiche simili alla volpe, l'intervento di controllo deve essere realizzato facendo in modo che gli operatori abilitati al prelievo della volpe ricevano preventivamente un'adeguata formazione, al fine di operare il discernimento tra questa specie e lo Sciacallo dorato così da conoscerne il differente status normativo e di conservazione, al fine di scongiurare eventuali abbattimenti erronei di quest'ultima specie protetta.
5. Ulteriori precauzioni da rispettare:
- mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati;
 - limitare il disturbo causato dagli automezzi e dai cani;
 - è vietata la detenzione e l'utilizzo di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m dalle rive esterne delle zone umide;

- in caso di controllo con abbattimento diretto è vietato l'abbattimento diretto nel periodo 15 marzo - 15 luglio;
 - in presenza di zone umide, le gabbie-trappola dovranno essere posizionate almeno a 10 m dai canneti, in punti ove non sia presente flora di interesse comunitario e l'esca utilizzata non dovrà contenere granaglie;
 - è vietato effettuare gli interventi di controllo della volpe in tana in cavità naturali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore del sito, mentre sono consentiti gli interventi di controllo che escludono le cavità naturali (es. manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal lupo o dall'istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito da parte del lupo o dell'istrice per la riproduzione.
6. Nei siti Natura 2000 gestiti dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale di seguito elencati, anche per le porzioni esterne alle aree protette, il Piano regionale di controllo della Volpe non si applica:
- ZSC-ZPS IT4050001 Gessi bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa
 - ZSC-ZPS IT4050002 Corno alle Scale
 - ZSC IT4050003 Monte Sole
 - ZSC-ZPS IT4050012 Contrafforte Pliocenico
 - ZSC IT4050016 Abbazia di Monteveglio
 - ZSC IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone
 - ZSC-ZPS IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno.
-